

Allegato "C" al verbale rep. 2615/1784

STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1 Denominazione

Anffas Palermo APS codice fiscale 97176220826 nell’ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del Terzo Settore, si trasforma ai sensi dell’articolo 42-*bis* del codice civile, in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto ed acquisendo la nuova denominazione di **"FONDAZIONE ANFFAS PALERMO ETS DOMANI TU"**.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa Anffas, come determinato nello Statuto di Anffas Nazionale.

Art.2) Sede

La Fondazione ha sede legale in Palermo, Via Imperatore Federico n. 76. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Anffas Palermo APS Codice Fiscale: 97380510822.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative.

Art.3) Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art.4) Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità quelle con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo e i loro familiari.

Art.5) Attività di interesse generale

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- interventi e prestazioni sanitarie (*punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- formazione universitaria e post-universitaria (punto g elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore *(punto "m" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 *(punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi *(punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni *(punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche *(punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata *(punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17).

Le attività della Fondazione dovranno essere effettuate esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

Art. 6) Adesione alla rete associativa Anffas

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Sicilia.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e

patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale ad Anffas Regione Sicilia e quelli per le politiche di carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso dovrà essere cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i valori etici di riferimento, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Sicilia, nel rispetto alle linee di politiche associative. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adot-

tando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o
rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo
all'Associazione Anffas APS oppure e secondariamente ad An-
ffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo
Settore facenti parte della rete associativa Anffas;

d) costituisce, aderisce, partecipa e sostiene Anffas Regione
Sicilia;

e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo ob-
bligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta E-
secutiva di Anffas Nazionale;

f) versa annualmente la quota associativa e il contributo ob-
bligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione
Sicilia;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti
dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati e/o accredi-
tati applicando il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla
stessa indicato;

h) garantisce il rispetto dell'articolo 28 "responsabile del
trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679, qualora
tratti dati personali di persone fisiche per conto di An-
ffas Nazionale o di Anffas Regione Sicilia o dalle stesse
trasmessi per le finalità della rete associativa.

Art.7) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rica-

vi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenuto nel tempo.

Art.8) Fondo di Gestione

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di at-

tività diverse da quelle di interesse generale;

- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.

Art. 9) Assenza dello scopo di lucro

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 10) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente della Fondazione;
- c. l'Organo di controllo, anche monocratico;
- d. il revisore legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017, nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo di Anffas Palermo Aps.

Il Presidente dell'Associazione Anffas Palermo Aps ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione. In caso di

indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente a ricoprire tale carica, in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Palermo Aps può nominare per la carica di Presidente della Fondazione il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Palermo Aps, tra i propri associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Palermo Aps purchè in possesso dei previsti requisiti.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Palermo Aps.

In caso di inerzia o estinzione di Anffas Palermo Aps i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Sicilia o, in caso d'impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato,

in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Palermo Aps.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati. Della revoca l'Associazione ne dovrà dare immediata comunicazione agli interessati ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione anche attraverso posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che dia certezza di ricezione, provvedendo al contempo a nominare il/i sostituto/i.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.14 punto d) del presente statuto.

Art.12) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi associativi;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) acquisire immobili;
- g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente

definiti;

i) nominare il Vicepresidente;

j) nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 15 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;

k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;

l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

1. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

2. garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa, u-

niformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo e connesso manuale di Anffas Nazionale.

Art.13) Convocazione e Quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre.
- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno;

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Con-

siglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Palermo Aps.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Art.14) Presidente

Il Presidente della Fondazione:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi

ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della
Fondazione;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della
Fondazione;

e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;

g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, anche nella funzione di capo del personale;

h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;

i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Con-

siglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 15) - Organo di Controllo

L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del c.c.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile

Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o,

o l'unico componente in caso di organo monocratico, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A tali fini essi deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16) - Libri Sociali

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

Art. 17) Rapporti con Anffas Palermo APS

La Fondazione e l'Associazione Anffas Palermo Aps collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indirizzo di Anffas Palermo Aps anche in ragione della sua origine e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statuari. In tale ottica, il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 12 comma 2 14 lett. b) saranno sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Palermo Aps prima della loro approvazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anffas Palermo Aps.

Art. 18) Lavoratori e Volontari

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione,

compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i

limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.19) Esercizio della Fondazione e Bilancio

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione si attiene agli schemi predisposti ed indicati da Anffas Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida indicate da Anffas Naziona-

le.

Art.20) Devoluzione del Patrimonio

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell’Anffas Palermo Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.

Art.21) Norme di Legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Firmato: Antonio Costanza - Lucini Gualtiero - Alessia Maria Gatto - Alessandro Cavalli - Valentina Crescimanno notaio